

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 giugno 2018, n. 98
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona C3 del PRG tra via Palmiro Togliatti e via San Nazario in comune di Apricena con l'assegnazione di aree in diritto di proprietà per interventi di edilizia abitativa convenzionata". Autorità procedente: Comune di Apricena (FG).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 10.04.2018 il Comune di Apricena, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente il "***Piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona C3 del PRG tra via Palmiro Togliatti e via San Nazario in comune di Apricena con l'assegnazione di aree in diritto di proprietà per interventi di edilizia abitativa convenzionata***":

- nota prot. n. 6435 del 10.04.2018 del Comune di Apricena, a firma del Responsabile del Settore urbanistica e Ambiente, ing. Concetta Zuccarino, quale atto di attestazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS del Piano in oggetto, ai fini dell'espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii. e del R.R. n. 18/2013;
 - deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 05.04.2018 quale atto di formalizzazione del Piano in oggetto;
 - Elaborati scritto-grafici del progetto in variante al P.U.G. di Campi Salentina;
 - F_171503_ortofoto.pdf
 - F_171545_Stralcio PRG.pdf
 - F_171551_Relazione.pdf
 - F_171557_PLANIVOLUMETRICO in A3.pdf
 - F_171563_Piante in A3.pdf
 - F_171569_schema di convenzione.pdf
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Apricena provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento regionale n.18/2013;
 - in data 10.04.2018 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas);
 - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot.n.AOO_089_3659 del 10.04.2018, con cui comunicava al comune di Apricena – Servizio Urbanistica la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 04.05.2018 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot.n. AOO_089_4726 inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Apricena l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 4726/2018 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione del contributo istruttorio di propria competenza;

Tutto quanto sopra premesso,

ATTESO che ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 lettera d) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, per [...] *piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:*

I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,

II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata" - ,

III. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti,

IV. non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e

V. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3, oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);

VISTA l'attestazione di esclusione dalle procedure di VAS a firma del Responsabile del settore urbanistica e Ambiente, ing. Concetta Zuccarino, (nota prot. n. 6435/2018) ex lettera d) del comma 7.2 dell'art. 7 del R.R. n. 18/2013.

VERIFICATO, sulla base della documentazione pubblicata sul portale ambientale, che per il piano in oggetto risultano soddisfatte tutte le condizioni prescritte ai punti da i a v dell'art.7.2.lettera d) sopra riportati, in quanto trattasi di un piano di nuova costruzione il cui comparto di intervento è individuato nel vigente PRG come "zona C3" di nuova espansione della struttura urbana disciplinata dall'articolo 10 delle NTA che prescrive in questa zona cùhe la nuova edificazione è condizionata dalla preventiva approvazione di uno strumento esecutivo da redigere nel rispetto dei seguenti indici:

$$\begin{aligned} I_t &= 1,5 \text{ mc/mq} \\ H_m &= 10,20 \text{ ml} \\ P &= 1 \text{ mq/IO mc} \\ D_c &= H_m/2 \\ D_f &= H_m \end{aligned}$$

Si prescrive, in sede di strumento attuativo, il recepimento e cessione gratuita al Comune, degli standard di cui all'art. 3 del D. M. 1444-/68.

Il piano, inoltre, non è da sottoporre a valutazione d'incidenza, non prevede espianto ulivi e alberi monumentali e non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure VAS di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante urbanistica denominata "**Piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona C3 del PRG tra via Palmiro Togliatti e via San Nazario in comune di Apricena con l'assegnazione di aree in diritto di proprietà per interventi di edilizia abitativa convenzionata**", demandando all'amministrazione comunale di Apricena, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione del Piano in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 della Variante denominata "**Piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona C3 del PRG tra via Palmiro Togliatti e via San Nazario in comune di Apricena con l'assegnazione di aree in diritto di proprietà per interventi di edilizia abitativa convenzionata**;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera d del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica al P.R.G. del comune di Apricena denominata *"Piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona C3 del PRG tra via Palmiro Togliatti e via San Nazario in comune di Apricena con l'assegnazione di aree in diritto di proprietà per interventi di edilizia abitativa convenzionata"*;
- di demandare al Comune di Apricena, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione del Piano in oggetto,
- **di notificare** a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Apricena;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, Sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)